

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO (ROMA)

Ricorso con istanza cautelare ex art 55 c.p.a. da rendersi anche inaudita

altera parte ex art 56 c.p.a.

nell'interesse del sig. **Eduardo Valerio** (c.f. DRDVLR86M13F158X) nato a Messina il 13.8.1986 e residente in San Martino Buon Albergo (VR), Via Carlo Cattaneo n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura apposta su foglio separato ex art. 83, comma 3, c.p.c. da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dall'art. 1 D.M. Giustizia 48/2013 dall'Avv. Cristina Bisignano (c.f. BSGCST72C49F158O; pec: avv.cristinabisignano@docucert.it; tel. 090/6782136 fax 0908961166) presso il cui studio, sito in Messina, Piazza Francesco Maurolico n. 7, è elettivamente domiciliato.

Ricorrente

CONTRO

1) il **Ministero della Giustizia**, C.F. 80184430587, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via Arenula 70 – 00186 (notificheattigiudiziari.minggiustizia@giustiziacert.it) estratto dal Registro PP.AA.;

2) il **Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della formazione** - in persona del Direttore Generale, con sede in Roma Via Arenula 70 – 00186 (pec dgpersonale.dog@giustiziacert.it, estratto dall'Indice IPA siccome non risultante dal Registro PP.AA.)

3) **Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi -Direzione Generale del Personale e della formazione - Ufficio III concorsi e Inquadramenti del Ministero della Giustizia, in persona del Direttore Generale pro tempore, con sede in Roma Via Arenula 70 -00186, (pec uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it estratto dall'indice IPA siccome non risultante dal Registro PP.AA.)**

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui Uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi 12; pec risultante da REGINDE: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nonché roma@mailcert.avvocaturastato.it)

Resistenti

E nei confronti di

3) **Sig. Cento Giacomo**, in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 832 della graduatoria dei vincitori del 12.11.25 nella quale figurava il ricorrente e al n. 799 della graduatoria con sedi assegnate del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, pubblicata il 28.11.2025 impugnata, nato il 26.09.1985 in Messina (C.F. CNTGCM85P26F158Y) ed ivi residente in Via Santa Caterina n. 6. Faro Superiore Sperone.

4) **Sig. Scarfi Letterio**, in proprio e nella qualità di candidato collocato alla posizione n. 985 della graduatoria dei vincitori del 12.11.25 nella quale figurava il ricorrente e al n. 907 della graduatoria con sedi assegnate del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, pubblicata il 28.11.2025, impugnata, nato il 30.04.1968 a Messina (C.F. SCRLTR68D30F158X) ed ivi residente in Contrada Torre Briga Marina, n. 31

5) dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati.

Controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione e/o con decreto inaudita altera parte

- della nota m-dg Dog 28/11/2025 0236037U del Dipartimento in epigrafe del 28.11.25, con la quale viene comunicato al ricorrente che in relazione alla procedura del concorso pubblico su base nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell'area assistenti profilo di conducente di automezzi, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione del 27.11.25 prot n m Dog 27/11/2025.0014481.1, è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione (**All. 1 e 1bis**);

- del provvedimento ivi richiamato (non reso noto nonostante l'istanza di accesso effettuata, su cui *infra*) del **Direttore Generale del Personale della Formazione del 27.11.25 prot n m Dog 27/11/2025.0014481**, con il quale è stato disposto di non assegnare al ricorrente alcuna sede di lavoro, e che non sarà convocato per la stipula del contratto di assunzione;

- della graduatoria pubblicata il 28.11.25 di scelta sede nella quale il ricorrente non figura (**All. 2**) e del relativo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in pari data;

- del provvedimento del 28.11.2025 del Direttore generale del personale e della formazione [prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID](#), con cui è disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico in esito alla procedura di scelta tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025 (**All. 3**);

- della graduatoria del 28.11.2025 dei nn. 916 Vincitori con assegnazione sede e uffici di destinazione con rettifica 2 sedi assegnata (**All. 4**);
- ove esistente, del verbale (o dei verbali) con cui (con i quali) è stata approvata la graduatoria dei vincitori e delle sedi de concorso sopra specificato;
- degli atti di convocazione e di scelta delle sedi, ovvero del calendario di assunzione e degli atti di presa in servizio (non noti);
- dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 21.11.2025 di scelta sede;
- dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 9.12.2025 di rettifica all'elenco assegnazioni uffici, ove ritenuto lesivo;
- della graduatoria per scorrimento definitiva del predetto concorso del 12.12.25 (**All.5**) e del relativo avviso pubblicato in pari data sul sito istituzionale del ministero;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID (non noto) con cui è disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi, nel limite dei posti utile a ricoprire le vacanze presso le sedi residue, già rese note con Avviso del 28 novembre u.s.;
- dell'elenco sedi residue pubblicate sul sito istituzionale del ministero in data 12.12.2025 (**All. 6**);
- ove occorra, del bando di concorso emanato con [Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione](#) (rif. prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7/08/2024, **All. 7**) e in specie dell'art. 2, lett. 3, nella misura in cui detta disposizione della *lex specialis* si dovesse interpretare nel senso attribuitogli dall'amministrazione, ovvero nel senso che un unico isolato e risalente episodio adolescenziale di guida in stato di ebbrezza sia sufficiente a decretare un giudizio di carenza dei requisiti morali e di condotta tale da giustificare l'esclusione del ricorrente dall'assegnazione della sede di lavoro;
- degli atti e verbali e degli avvisi della commissione di esami tutti reperibili al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765, nonché al link diretto al portale InPA https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=23ce886a9b42403a9ed386e3d708b854;

- di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali o successivi ivi compresi verbali e determine e le assegnazioni di sede e i contratti di lavoro in favore di altri concorrenti

NONCHE'

per l'ammissione del sig. Eduardo Valerio nella graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di mezzi a motore per trasporto di persone o cose, col punteggio finale di 50 ovvero nella posizione 829 della predetta graduatoria ed assegnazione prioritaria, sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti impugnati

e per la **condanna ex art. 30 c.p.a.** delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica all'esclusione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente presa di servizio, stipula del contratto di lavoro e assegnazione della sede disponibile, nell'ordine di preferenza tra quelle prescelte, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del suddetto contratto di lavoro stipulato, a far data dal provvedimento di immissione e in assunzione in servizio dei vincitori (15.12.2025)

Il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante

Prima di esporre le ragioni di diritto che assistono il presente ricorso, si premette quanto segue.

Avvedutosi della lesività delle determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, il sig. Eduardo Valerio ha immediatamente formalizzato un'istanza di accesso agli atti (che si deposita, **All.8**), con pec del 15 gennaio 2026, con cui ha richiesto di accedere ai dati anagrafici e gli indirizzi di residenza e/o di posta elettronica certificata dei potenziali controinteressati concorrenti collocati in graduatoria vincitori subito dopo il ricorrente.

Ad oggi, non è stato fornito alcun altro riscontro; e la sola indicazione, nei documenti resi pubblici e nella graduatoria impugnata, dei meri nominativi (cognome e nome) e della data di nascita dei candidati inseriti in graduatoria finale vincitori, senza codice fiscale o comune di residenza, non consente l'individuazione certa di tutti controinteressati al fine di procedere con la tempestiva notifica nei loro confronti.

In ogni caso, si è riusciti perlomeno a risalire, con i mezzi a disposizione e tramite ricerche on-line, ai dati anagrafici e di residenza dei sigg.ri Cento Giacomo e Scarfi Letterio, classificatisi – come da graduatoria di merito dei vincitori del 12.11.25 rispettivamente al posto 832 e 985 e quindi successivamente al ricorrente e poi risultati assegnatari di sede nella graduatoria impugnata del.28.11.25!

Per punteggio e per posizionamento in graduatoria, i due suindicati soggetti rivestono la qualifica di controinteressato (quantomeno al netto di eventuali circostanze o notizie del tutto sconosciute alla ricorrente ed alla scrivente difesa): ciò dovrebbe esser sufficiente a integrare il rispetto dell'art. 41 comma 2 c.p.a.

Si rimette, comunque, a codesto Ecc.mo TAR ogni debita valutazione in ordine all'opportunità/necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., eventualmente anche tramite notifica per pubblici proclami, chiedendo altresì, in ogni caso, che voglia esser tenuta presente, ove occorresse anche ai fini dell'art. 37 c.p.a., l'oggettiva estrema difficoltà (recte: l'impossibilità) di individuare con esattezza o ragionevole certezza chi altri rivesta effettivamente la qualifica di controinteressato ed i relativi dati. Contestualmente, per come meglio si dirà infra, si chiede sin d'ora voler ordinare ex art. 63 C.P.A., alle Amministrazioni resistenti di voler comunicare i nominativi e i dati anagrafici e di residenza degli eventuali ulteriori controinteressati

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI (ART. 40, Lett. c, C.P.A.)

1. Il ricorrente (Codice Candidatura: **KYCUEZQQMG**) in data 24.09.2024 presentava domanda per il concorso pubblico su base nazionale per il reclutamento di mille unità di personale da inquadrare nei ruoli del ministero nell'area assistenti profilo di conducente, ottenendo 8,5 punti all'esito della valutazione dei titoli (**All. 9**).

2. Lo stesso, quindi, veniva ammesso alla prova "scritta" (quiz); prova effettuata il 16.05.2025 c/o Scalo Eventi Torino, Strada della Continassa, 28, 101, Torino. Pur non avendo inizialmente raggiunto il punteggio minimo, fissato nel bando ai fini del superamento della prova, di 21 (bensì 19,5 punti), a seguito di alcune istanze di riesame pervenute al Ministero da parte di altri concorsisti, con avviso pubblicato sul portale, la P.A. comunicava: *“la Commissione esaminatrice ha provveduto a riconoscere, con verbale del 4 giugno 2025, la decettività dei quesiti nn. 9 e 20 della batteria estratta nella sessione del 16 maggio 2025, demandando alla società informatica Recrytera S.r.l. di sterilizzare gli effetti di tali domande attraverso*

l'annullamento delle stesse al fine di reputarle, in sostanza, come corrette. Contestualmente, si è proceduto alla ricorrezione ed al conseguente aggiornamento dei singoli punteggi”.

3. Pertanto, il ricorrente veniva riammesso con punteggio di 22,5 e convocato per la prova pratica di guida presso l'Istituto Penitenziario Nuovo Complesso Roma Rebibbia, nel tratto di carreggiata di Via Raffaele Majetti. (giusta mail del 17.06.2025, **All. 10**). Sicchè lo stesso svolgeva la prova pratica di guida in data 11.07.2025, ottenendo una votazione di 19 punti.

4. In conclusione, sommando i vari punteggi, otteneva 50 punti totali, che lo posizionavano in graduatoria al posto n. **829, quindi in posizione utile, quale vincitore idoneo alla scelta delle sedi** (graduatoria pubblicata sul portale il 12.11.2025, **All. 11**).

5. Con avviso del 21.11.2025 pubblicato sul sito internet del Ministero, veniva comunicata l'apertura (dalle ore 18:00 del 21 stesso) del portale (Microsoft Forms) nel quale poter selezionare “in ordine di click” le sedi (contestualmente veniva inviato tramite mail il link di accesso, **All. 12**).

6. Sicchè il ricorrente effettuava scelta sedi in data 24.11.2025 con esito positivo di invio (**All. 13**), selezionando le sedi secondo quest'ordine di preferenza:

- 1^ Scelta: VERONA
- 2^ Scelta: VICENZA
- 3^ Scelta: MANTOVA
- 4^ Scelta: PADOVA
- 5^ Scelta: BRESCIA

Il 28.11.2025 viene pubblicata la graduatoria impugnata (doc. 2) con le sedi assegnate, nella quale tuttavia il ricorrente non figurava (venivano assegnate 916 sedi su 1000).

Contestualmente, gli veniva inviata la nota PEC impugnata (**doc. 1**) nella quale veniva comunicato che era stato disposto di non assegnare in suo favore alcuna sede di lavoro con l'effetto conseguente della mancata convocazione per la stipula del contratto di assunzione presso l'amministrazione giudiziaria ...in quanto da verifiche effettuate *“risulta una sentenza del 22 gennaio 2018 della Corte di appello di Messina, irrevocabile il 7 febbraio 2018, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b del Dlgs 285/1992 che esclude il requisito della condotta e delle qualità morali di cui all'art 2 del Dpr 9.5.1994 n 487 e 35 comma 6 del DLGs 30.3.2001 n 165”.*

Il Ministero, gravemente omettendo di chiedere al sig. Eduardo un minimo di chiarimenti e/o di accertare i fatti per i quali era stato irrogato il provvedimento e quindi senza effettuare alcuna verifica sull'entità del “delitto”, in totale assenza di istruttoria ha sbrigativamente ed arbitrariamente disposto l'automatica esclusione dall'assegnazione delle sedi

del ricorrente. Il provvedimento di esclusione, sopra riportato, infatti, attesta l'assoluta e grave carenza di istruttoria mancando totalmente e gravemente di motivazione.

Più in particolare, secondo l'Amministrazione, tale asserita carenza dei requisiti di moralità e condotta sarebbe ascrivibile ad un unico ed isolato episodio risalente nel tempo, omettendosi di tenere conto della complessiva condotta di vita tenuta negli anni successivi dal ricorrente.

7. A tale stregua, risulta che il sig. Eduardo, che aveva ottenuto l'inserimento nella graduatoria provvisoria, in cui era collocato in posizione utile ai fini dell'assunzione (829°), è rimasto ignaro del procedimento svoltosi a cura del Ministero della Giustizia e su iniziativa del Dipartimento resistente, gli veniva gravemente ed illegittimamente preclusa la possibilità di intervenire nel procedimento per potere documentare i fatti su cui si era fondato il procedimento penale a suo carico e soprattutto – per come si dirà – l'intervenuta estinzione del reato; elementi questi certamente, rilevanti ai fini del giudizio sulla incensurabilità e moralità strumentale all'assunzione presso il Ministero.

8. Difatti, il reato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Messina (All. 14) posto a base della mancata assegnazione della sede e della mancata stipula del contratto di lavoro, è stato dichiarato estinto con sentenza della medesima Corte di Appello di Messina (All. 15), a seguito dello svolgimento positivo da parte del ricorrente dei lavori di pubblica utilità. Ciò ai sensi dell'art 186, comma 9, cod strada.

9. Tanto è che successivamente il ricorrente è stato assunto presso una azienda partecipata del Comune di Verona, proprio come conducente (su cui infra).

Ciò veniva tempestivamente segnalato ed allegato alla amministrazione con apposita nota trasmessa a mezzo dello scrivente procuratore (All. 16), recante istanza di revisione in autotutela della esclusione, ad oggi non riscontrata.

10. Frattanto alla data del 28.11.2025, le prime 4 sedi opzionate dal ricorrente venivano occupate da concorsisti posizionati più in alto rispetto alla sua posizione in graduatoria; rimanevano scoperti però nn. 12 posti a Brescia (vedi elenco sedi residue, doc. 6), che risulta la quinta sede scelta dal sig. Eduardo.

11. Il 5.12.2025 veniva pubblicato avviso con elenco degli ammessi alle rispettive sedi/uffici, ma veniva riportata una rettifica da parte del Ministero: *“Si dà atto che in rettifica dell'elenco di assegnazione sede, pubblicato in data 28 novembre u.s. Leonardo Santarsiero e Simone Franchini sono assegnati rispettivamente a*

Padova e Vicenza, in luogo di Vicenza e Verona, precedentemente assegnate per mero errore materiale.

12. A seguito di questa rettifica, a Padova veniva spostato un ulteriore concorsista in soprannumero (1 posto disponibile, 1 assegnato -prima della rettifica-; a seguito della rettifica, 2 assegnazioni per 1 posto – in soprannumero); a Vicenza veniva invertito l'assegnatario; su Verona, inizialmente capiente rispetto ai posti a concorso, si scopriva 1 posto, risultante attualmente ancora vacante. Si rammenta che Verona veniva scelta dal ricorrente come prima sede, sicchè in caso di auspicato accoglimento del presente ricorso, risultando vacante un posto, nessun altro candidato vincitore – in ipotesi collocatosi successivamente in graduatoria al ricorrente – risulterebbe pregiudicato e, quindi, sarebbe da considerare controinteressato! Di contro, per come si dirà, dei nn. 12 posti assegnati a Brescia (quinta sede scelta dal ricorrente), ben otto dei vincitori ivi assegnati risultavano posti in graduatoria successivamente al ricorrente!

POS. GRADUATORIA	NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	SEDE	UFFICIO
910	Luca	DI VONA	03/08/1983	BRESCIA	TRIBUNALE PER I MINORENNI
926	Giovanni	LOMBARDO	03/12/1982	BRESCIA	PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE
937	Alessandro	GUERRERA	28/10/1998	BRESCIA	PROCURA GENERALE
965	Nicola Maria	MOGAVERO	17/08/1993	BRESCIA	PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE PER I MINORENNI
966	Vittorio	BRUNO	13/11/1978	BRESCIA	TRIBUNALE
969	Aniello	GIAQUINTO	18/07/1986	BRESCIA	CORTE D'APPELLO
985	Letterio	SCARFÌ	30/04/1968	BRESCIA	TRIBUNALE
1000	Ivano	CALDARONI	07/08/1969	BRESCIA	PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE

13. Il 09.12.2025 veniva pubblicato avviso sul portale con ulteriori rettifiche all'elenco assegnazioni uffici (cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1415765).

Il 12.12.2025 veniva pubblicato avviso sul portale del Ministero avviso con SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA (ivi) per “ricoprire le vacanze intervenute per un totale di n. 84 candidati, tra cui sono ricompresi n. 10 unità di vincitori, ammesse a scegliere tra le sedi residue, a seguito della segnalazione di problemi tecnici in fase di accesso alla piattaforma di scelta sede, tenutasi tra il 21 e il 25 novembre 2025.” con ulteriori rettifiche sugli uffici assegnati a 2 concorsisti.

Ebbene, l'esclusione del ricorrente e gli atti conseguenti sono illegittimi e vanno annullati. Nelle more è necessaria **una misura cautelare anche *inaudita altera parte* che sospenda gli effetti degli atti e consenta la riammissione del ricorrente in graduatoria e l'assegnazione della sede.** Ciò anche per non cristallizzare i contratti di lavoro e le assegnazioni di sede in favore di altri concorrenti,

Ed invero, come detto, il reato posto a base degli atti impugnati che escluderebbe il requisito della condotta delle qualità morali, è stato dichiarato estinto con sentenza della Corte di Appello di Messina (**doc. 15**) in esito allo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art 186, comma 9 bis, codice della Strada¹. E la medesima Corte di Appello ha, per come si evidenzierà, messo in luce l'episodicità dell'episodio occorso al ricorrente e la lieve entità del fatto!

Già solo da questo dovrebbe emergere con evidenza l'illegittimità dei provvedimenti impugnati. Ma, come si dirà, ulteriori e plurimi sono i profili di censura.

Il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva adottato ai danni del sig. Eduardo è, certamente, arbitrario ed illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.35, COMMA 6 DEL D.LGS N.165/2001 – OMESSA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT 7 e ss della LEGGE N.241 DEL 1990

¹ “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.”

Il bando di selezione richiama fra i requisiti di partecipazione (doc. 4, Art. 2, n. 3) la “*condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001*”.

La norma richiamata dal bando, così, dispone: “*Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri , il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.*” (art.35, comma 6, D.lgs n.165/2001). Come noto, il richiamato art.26 della legge n.53 del 1989, così, recita: “*Per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria*”

Considerato che il Ministero della Giustizia non rientra fra le amministrazioni indicate tassativamente nell’art.35 sopra riportato, e ritenuto che il posto messo a concorso era di “*conducente di automezzi*”, si ritiene che il richiamo, sostanziale, alle “*qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria*”, sia da ritenere illegittimo ed arbitrario, vertendo la procedura concorsuale in esame in fattispecie diversa da quella prevista dal citato art.35.

Ove occorrer possa, dunque, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di disapplicare la disposizione del bando nella parte in cui ha inserito fra i requisiti di ammissione alla selezione il possesso dei requisiti riconducibili alla “*condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001*”.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.35, COMMA 6 DEL D.LGS N.165/2001 E DELL’ART. 2, N.3 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEA VALUTAZIONE; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Nella non temuta ipotesi di rigetto della superiore istanza, si avrà modo dimostrare che il Sig. Eduardo era (ed è) in possesso dei requisiti di incensurabilità e moralità, ex art. 35, comma 6, D.lgs 165/2001, per potere legittimamente ricoprire il ruolo di conducente di

automezzi messo a concorso e per il quale ha già conseguito il punteggio pari a 50 e la posizione 829 nella graduatoria definitiva ed utile ai fini dell'assunzione.

Prima di evidenziare la gravissima carenza di istruttoria e l'errore evidente nella ricostruzione dei fatti, che mina irrimediabilmente il giudizio emesso dalla P.A. così pregiudizievole e immeritato sul ricorrente, occorre tratteggiarne brevemente la personalità.

A. Sul ricorrente Sig. Eduardo Valerio

Il ricorrente, sin dal 2020, quindi in epoca successiva all'episodio contestato dalla P.A., vive e risiede a San Martino Buon Albergo (VR), comune adiacente a Verona, insieme alla compagna, la quale svolge professione a tempo indeterminato di OSS presso casa di cura per anziani (Pia Opera Ciccarelli, partecipata del Comune di Verona).

In data 13 marzo 2018 stipulava contratto di lavoro a Tempo Determinato presso l'azienda ATV – Azienda Trasporti Verona (s.r.l. ai tempi, ora s.p.a.), con mansione di Operatore di Esercizio (autista Bus); Tale contratto veniva rinnovato il 10.09.2018 di altri sei mesi. Infine, il 7.3.2019 la società (partecipata dal Comune di Verona per il 50% del capitale sociale) rinnovava il contratto, trasformandolo in contratto in Tempo Indeterminato (**All. 17**).

A tutt'oggi, difatti, il sig. Eduardo lavora presso la medesima azienda con la medesima qualifica di autista di Bus. Come si evince dal casellario giudiziale (pure richiesto dalla suddetta società all'atto di assunzione, **All. 18**) il sig. Eduardo non risulta riportare alcuna segnalazione².

Essendo assunto in una società a partecipazione pubblica, lo stesso viene sottoposto con cadenza quinquennale a visita medica di idoneità alla mansione presso l'unità sanitaria delle Ferrovie dello Stato, nel corso della quale viene sottoposto ad esami ematici, controllo urine, tempi di reazione, visita oculistica, visita otorino-

² Difatti, come noto, la Corte Costituzionale (sent. n. 194/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nella parte in cui non prevede (tanto nella versione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (guida sotto l'influenza di alcool), che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo; ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni di cui sopra.

laringoiatra, visita muscolo/scheletrica, ecc.. Visite che, periodicamente, risultano positive (**All. 19**, ultimo referto di idoneità alla mansione).

Ma vi è di più. Ogni anno la società datrice di lavoro del ricorrente sottopone i suoi dipendenti a visita medica “a sorpresa” con controllo all’etilometro, controllo urine (drug test) e prelievo ematico a campione (sempre negativo, con conseguente idoneità alla mansione di autista).

A ciò aggiungasi che a seguito della sospensione della patente, il ricorrente era tenuto per legge a effettuare periodicamente la revisione della patente di guida in commissione sanitaria locale patenti (effettuando prelievo ematico, più tutti i vari controlli ed accertamenti sanitari per il possesso dei requisiti). Inizialmente con cadenza semestrale e successivamente annuale e, così via, e così via sino all’obbligatorio rinnovo con cadenza di anni 2. In tutti i casi, i rinnovi sono stati concessi, essendo gli esami cui il ricorrente veniva sottoposti di esito positivo (**All. 20**).

B. Sulla corretta ricostruzione dei fatti addebitati con la sentenza

Orbene, appare anche necessario ragguagliare codesto Ecc.mo Tribunale circa il reale svolgimento dei fatti, che hanno condotto all’emissione della sentenza del 22 gennaio 2018 della Corte di appello di Messina, irrevocabile il 7 febbraio 2018, per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b del Dlgs 285/1992, su cui si fonda il provvedimento di esclusione impugnato.

In data 15 maggio 2015, durante un controllo su strada, alcuni operanti fermavano il ricorrente alla guida di una autovettura e lo sottoponevano ad un primo controllo (cd precursore). I successivi alcol test - cui il giovane si sottoponeva volontariamente -accertavano un tasso alcolemico pari a 1,19 g/l il primo e 1,24 g/l il secondo. In esito l’imputato veniva denunciato per la violazione dell’art. 186 Cod. Strada.

Pertanto, in data 14.7.2015 depositava dichiarazione di nomina di Difensore di Fiducia, nella quale – in ossequio alla previsione normativa di cui all’art. 186 D Lgs 285/1992 comma 9 bis – comunicava che in caso di condanna era disponibile a svolgere lavori di p.u. Richiesta poi accolta dalla Corte di Appello di Messina, con provvedimento del 22.1.2018 (**doc. 21**) “*anche considerando l’incensuratezza dell’imputato e il tasso alcolemico non particolarmente elevato riscontrato sullo stesso*”.

Indi, a seguito dello svolgimento di lavori di pubblica utilità presso la cooperativa sociale Arzilla, la medesima Corte di Appello di Messina, rilevato che non risultavano violazioni degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità, dichiarava estinto il reato, riducendo di sei mesi il periodo di sospensione della patente di guida (ordinanza del 12.2.2019, **doc. 14**).

Ciò anche in considerazione della relazione del 9.11.2018 resa dal legale rapp. p.t. della predetta Cooperativa che così attestava (**All.**

21

In merito al servizio di volontariato svolto dal signor Eduardo Valerio, nato a Messina il 13.08.1986, si relaziona quanto segue: il signor Eduardo ha svolto il servizio di volontariato dal 31.07.2018 al 09.11.2018 per un totale di 32 ore suddivise in 16 giornate lavorative.

Si dichiara che il signor Eduardo in detto periodo si è relazionato in modo ottimo sia con i minori ospiti della comunità, ha collaborato con gli educatori nella gestione dei minori e nei lavori ausiliari.

Durante tutto il periodo ha mostrato puntualità, assiduità e impegno.

Orbene, dalla relazione della cooperativa e dalla stessa decisione della Corte di Appello, si evince chiaramente che l'episodio in questione, in ragione dell'incensuratezza del ricorrente e della lieve entità del fatto, può essere al più ricondotto ad una semplice leggerezza o meglio ingenuità del sig. Eduardo, all'epoca dei fatti non ancora trentenne.

Giammai di un comportamento pericoloso o sintomatico di una personalità poco affidabile o di una condotta di non moralità tale da non poter ricoprire il ruolo messo a concorso. D'altronde trattasi di un reato colposo di lievissima entità che, per espressa precisione della legge e dello stesso bando di concorso, non preclude affatto la partecipazione al concorso e, come, "non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo" (art. 460 c.p.p.). Reato, peraltro, dichiarato estinto dalla Corte di appello di Messina.

C. Sull'istruttoria e sulla motivazione del provvedimento di esclusione

Come anticipato, l'esclusione del ricorrente e la mancata assegnazione della sede e degli atti conseguenti si fondano esclusivamente sulla sentenza della Corte di Appello del 2018, sentenza che tra l'altro, come detto, evidenziava la tenuità del fatto e la sua episodicità;

Sotto tale profilo il provvedimento di esclusione va annullato in quanto non ha tenuto conto delle suddette circostanze appoggiando la motivazione sul puro e semplice dato testuale della norma relativa al requisito della moralità con la conseguenza che la **"motivazione appare del tutto apodittica e sganciata da una accurata lettura della sentenza penale che ne dovrebbe costituire la base"** (**Tar Lazio n. 5587/2011**)

Senonchè, come detto e allegato, il reato di cui alla sentenza, è stato dichiarato estinto per il positivo svolgimento da parte del ricorrente dei lavori di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis cod strada (**doc. 26**).

Nello specifico, l'effetto estintivo dell'abrogatio criminis posto in essere con il provvedimento di estinzione del reato, determina il venir meno di "ogni effetto penale" (art. 460, comma 5, c.p.p.) della condanna e della portata preclusiva della stessa. Sul punto, si veda quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui *"l'obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali per "reati gravi" non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati, non già per il fatto che quei fenomeni estintivi siano "ex se" sintomatici della "non gravità" dei reati, quanto piuttosto in ragione dell'effetto privativo che l'abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato"* (Cons. Stato sez VI, n. 4392/2013).

Di ciò l'Amministrazione non ha tenuto minimamente conto. Gli atti impugnati pertanto si pongono intanto in contrasto con l'art 186, comma 9 bis, cod strada che prevede appunto l'estinzione del reato allorquando, come nella specie, l'interessato abbia con esito positivo solto lavori di pubblica utilità.

Già solo questo denota l'illegittimità degli atti.

Il legislatore invero attribuisce valenza estintiva all'esito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità in casi come quello in questione. Non tenere conto di ciò comporta palese violazione del dettato normativo.

Non solo

La mancata menzione dell'estinzione del reato inficia per totale difetto di motivazione e istruttoria gli atti impugnati.

È ovvio difatti che l'Amministrazione avrebbe dovuto dar conto della intervenuta estinzione e motivare del perchè nonostante a tale effetto si continuasse a valorizzare in termini negativi la sentenza

Di contro la motivazione assunta dall'Amministrazione appare stereotipata, basata su presupposti errati e travisati come già evidenziato e come meglio si chiarirà di seguito.

Appare evidente come al semplice riscontro della sentenza penale di condanna emessa nel lontano 2018 a carico del ricorrente, per fatti verificatisi nel 2015, l'Amministrazione abbia reagito, con una sorta di automatismo, con il provvedimento di esclusione. Automatismo escluso dalla legge e dal Bando.

Ciò nonostante la medesima sentenza della Corte di Appello, posta a motivazione della nota impugnata, desse espressamente conto della incensuratezza del ricorrente e della lieve entità dell'episodio occorso:

Escluso che la carente indicazione rilevata in sentenza abbia rilievo, non ravvisa questa Corte ragioni ostative alla richiesta sostituzione, anche considerando l'incensuratezza dell'imputato e il tasso alcolemico non particolarmente elevato riscontrato sullo stesso.

La controversia, difatti, involge la tematica della corretta interpretazione dei requisiti di moralità ed attitudine richiesti per l'assunzione di alcuni pubblici dipendenti.

L'incensurabilità non può essere considerata equivalente alla mancanza assoluta di precedenti negativi, come frettolosamente desunto dall'Amministrazione convenuta, ma presuppone la sussistenza di precedenti penali idonei a sorreggere una valutazione negativa della pubblica amministrazione. Detta valutazione deve essere svolta, necessariamente, caso per caso e sulla base di elementi concreti e reali che impongono una puntuale valutazione delle specifiche circostanze del caso, possibilmente in relazione ad altri elementi concreti significativi di una condotta non esemplare.

Ciò conformemente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che pure devono ispirare l'azione amministrativa e che portano ad escludere ogni automatismo sanzionatorio nell'applicazione dell'art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000.

In tal senso, come chiarito dalla giurisprudenza (Ex multis, **Tar Lazio n. 5587/2011**, **“la rilevanza del fatto penale commesso deve essere valutato autonomamente dall'amministrazione nel procedimento concorsuale”**).

Ove il Ministero avesse svolto idonea e necessaria istruttoria avrebbe, certamente, accertato l'assoluta irrilevanza dei fatti, assai risalenti nel tempo, per i quali il sig. Eduardo ha ottenuto l'estinzione del reato certamente, inidonei ad incidere sulla indubbia incensurabilità della stessa.

La giurisprudenza, come noto, ha avuto modo di chiarire, fin da anni risalenti, che il requisito della moralità e condotta incensurabili, richiesto mediante il richiamo alla normativa dell'ordinamento giudiziario per l'ammissione alla magistratura, è necessario e che, nell'esaminare la sussistenza o meno del predetto requisito, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza del requisito delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le

quali l'aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere (in tal senso già il Cons. Stato, IV, 4 luglio 2012, n. 3929, che richiama giurisprudenza anteriore).

Restando esclusa ogni forma di automatismo casistico nell'esclusione dalla procedura selettiva (T.A.R. Lazio - Roma - 31 marzo 2017, n. 4127) e sussistendo, invece l'obbligo dell'Amministrazione di conoscere e valutare i singoli casi concreti e di rendere noti i motivi fondanti il giudizio negativo, dovendo qualsiasi specifica fattispecie afferente la valutazione della sussistenza dei requisiti di moralità e condotta in capo a ciascun aspirante candidato inquadarsi all'interno di un esame più ampio e complessivo che tenga conto, ai fini del giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato, dell'insieme degli elementi desumibili dal profilo dello stesso; attribuendo, di contro, a qualsivoglia episodio vagliato la sua effettiva rilevanza e contestualizzazione, anche avuto riguardo alla sua frequenza e/o risalenza.

Vale la pena sul punto segnalare un arresto giurisprudenziale che, nel decidere una controversia del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio (se non per il fatto che nel caso di specie trattavasi di reclutamento nelle forze armate!), esprime puntualmente il seguente principio *“la valutazione sull'incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità e all'adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generali “normali” e “regolari”. E'peraltro evidente che tale giudizio prognostico non può non distinguersi tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo – e tali quindi da configurare in senso proprio una condotta di vita – né obliterare la loro risalenza nel tempo e l'epoca in cui l'interessato vi è incorso, nonché e in specie la successiva condotta. In altri termini non può darsi alcun automatismo casistico, dovendo ciascuna specifica situazione inquadarsi in una valutazione che deve tenere conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato”* (Consiglio di Stato, 12 agosto 2016, n. 3621).

Non vi è dubbio che a fronte dell'unicità e della risalenza nel tempo dell'episodio assunto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento gravato (circostanze come sopra detto assunte anche dalla Corte di Appello di Messina per la concessione della misura della sostituzione della pena) e della estinzione del reato ottenuta dal ricorrente a seguito dei lavori di pubblica utilità, il sig. Eduardo abbia dato prova di aderire pienamente a valori positivi e di improntare la sua condotta di vita al pieno rispetto della legge e delle regole, sicché illegittimo appare il giudizio reso dall'Amministrazione, la quale se avesse correttamente

te attivato il suo potere istruttorio, avrebbe certamente riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti di legge.

Occorre ribadire che l'episodio assunto come ostativo è **UNICO** ed è rimasto **ISOLATO**. Il medesimo episodio risulta risalente nel tempo (11.5.2015). Trattasi di circostanze dirimenti e idonee, se complessivamente considerate, a svalutare il rilievo negativo ascritto dall'Amministrazione all'episodio di vita occorso al ricorrente.

A fronte di quanto sopra esposto, va evidenziato come l'Amministrazione resistente, al fine di delineare la personalità del ricorrente in ordine alla valutazione (erroneamente resa in termini negativi) circa il possesso dei requisiti di moralità e condotta e di rendere così un giudizio anche prognostico sulla sua affidabilità rispetto all'adesione a valori positivi e di rispetto della legge e delle regole di convivenza sociale non solo abbia avuto cura di stigmatizzare, assumendolo addirittura a fondamento dell'esclusione, l'unico risalente episodio di guida in stato di ebbrezza in cui è incorso il sig. Eduardo, ma abbia altresì del tutto omesso di considerare che lo stesso, ormai in età adulta, è stato assunto dal 2018 presso l'azienda ATV – Azienda Trasporti Verona con la qualifica proprio di autista!

. Tutto quanto esposto non si è verificato nel caso di specie, dal momento che l'Amministrazione ha posto in essere, sostanzialmente un'esclusione automatica dell'odierno ricorrente, avendo riguardo del solo dato documentale, senza valutare adeguatamente, e soprattutto in concreto, il possesso delle qualità morali e di condotta. Automatismo assolutamente illegittimo, anche in ragione del fatto che l'estinzione del reato produce, come noto, effetti anche extrapenali.

Parte resistente, invece, non solo non ha condotto un'istruttoria completa ed accurata, ma non ha neppure ponderato la propria valutazione avendo riguardo della completa personalità del ricorrente (come compiutamente descritta in atti).

Fermo quanto sopra, la scrivente difesa non ignora che all'Amministrazione è riconosciuto un ampio potere discrezionale "*finalizzato a permettere la partecipazione al concorso di accesso solo di quei candidati che per qualità morali e personali e per habitus comportamentale diano ragionevole affidamento di assicurare la tutela della credibilità e del prestigio che deve contraddistinguere le future funzioni*" (così per tutte Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5817/2013). Tuttavia deve anche ricordarsi che, sempre secondo consolidata giurisprudenza, la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di

fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante, tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole e che, rispetto a tale potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato, nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta (in questi termini, **Cons. Stato, IV, n. 1343/2013**).

Alla luce delle sopra riassunte coordinate, nella fattispecie, la valutazione svolta ed esternata dall'Amministrazione appare chiaramente connotata dalle carenze denunciate. Infatti, è fuori di dubbio che l'episodio di cui qui si discute presenta delle specificità che l'Amministrazione ha ommesso di considerare, non rilevandosi, nella motivazione del provvedimento, indici di adeguata istruttoria e valutazione in questo senso (Cfr T.A.R. Lazio, sez. II, n.10688/2021). La valutazione dell'incensurabilità della condotta, infatti, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità e all'adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale. Tale giudizio, pertanto, non può prescindere, oltre che da una valutazione della fattispecie concreta, dal complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato (cfr. Tar Lazio n. 9705/2016, n. 12391/2015). In ordine alla suesposta ragione, la norma presuppone che, nel momento in cui la P.A. è chiamata a confermare o meno il possesso di tale requisito, *“nell'esaminare la sussistenza o meno del requisito della moralità e condotta incensurabili, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere”* (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3929/2012).

Il che non è avvenuto nel caso di specie dato che la stringata e stereotipata motivazione, si limita ad evidenziare unicamente “il disvalore” della condotta unicamente sulla base della circostanza della condanna subita e nulla dice in ordine alla ritenuta insussistenza delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso e, soprattutto, alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che sarebbe chiamato a svolgere. Ne consegue che, nello svolgere la valutazione prognostica sulle qualità del candidato, l'Amministrazione era certamente tenuta ad un maggiore sforzo istruttorio e motivazionale per chiarire, come richiesto dalla sopra ricordata giurisprudenza, gli elementi di fatto concreti, afferenti direttamente la persona dell'aspirante, tali

da non consentire (neanche) all'attualità un giudizio (prognostico) favorevole sulla sua persona (sotto il profilo della moralità ed incensurabilità della condotta). Il che non è accaduto nel caso di specie.

In tal senso depone la giurisprudenza del medesimo Tar adito: *"L'esclusione dal concorso per l'ammissione nel Corpo della Guardia di Finanza per assenza dei requisiti morali e di condotta non può legittimamente poggiare su una mera equazione, riferita alla presenza di condotte suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto, venendo in tal modo abdicata la funzione propria del potere valutativo discrezionale attribuito all'Amministrazione in materia, il cui esercizio va indirizzato al caso concreto, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, con puntuale ed espressa indicazione delle ragioni della rilevanza di tali elementi"* (cfr. sent. n. 12391 del 2015,); mentre, e con riferimento ad ipotesi in cui il giudizio di natura prognostica in ordine alla non affidabilità e alla non adesione del soggetto ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale "ordinari" e "regolari" era stato tratto da un unico episodio, isolato, la Sezione (cfr. **sent. n. 11333 del 2016**), ha chiarito che *" tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo - e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita - né obliterare la loro risalenza nel tempo e l'epoca in cui l'interessato vi è incorso (minore età), nonché e in specie la successiva condotta" non potendo accedere ad alcun automatismo casistico e dovendo detta specifica situazione (contraddistinta, ripetesi, da un unico episodio, isolato, commesso in età minore) inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato; - che un tale metro valutativo non comporta alcuna indebita estensione del sindacato di questo giudice in ambiti riservati alla discrezionalità dell'Amministrazione (cui compete, anche in applicazione di un criterio di giudizio rigoroso, l'individuazione della linea operativa più opportuna nel caso concreto, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico adeguatamente bilanciato con ogni altro interesse rilevante), potendo il giudizio della P.A. presentarsi viziato sotto il profilo della illogicità, irrazionalità o in quanto non adeguatamente supportato da un apparato motivazionale che dia, alla luce di tutti gli elementi di fatto apprezzabili, contezza delle ragioni che in ogni caso propendono - pur in presenza di episodi risalenti alla*

età adolescenziale - per l'inibizione all'accesso dell'interessata nei ruoli di un Corpo ad ordinamento militare (cfr. da ultimo, Questa sezione, 24 gennaio 2017, n. 1608).

Orbene, tale limite è quello che si rinviene nel provvedimento impugnato che - raccordando la determinazione di esclusione dalla procedura adottata alla condotta tenuta dall'interessato nel 2015 - appare contraddistinto da quell'automatismo casistico sopra evidenziato, senza adeguatamente esplicitare le ragioni in forza delle quali tale condotta è stata ritenuta di gravità tale da legittimare una prognosi di inaffidabilità (per i compiti da svolgere).

Posto, dunque, che l'Amministrazione è chiamata a verificare la conformità della condotta al ruolo ricoperto, la stessa deve in ogni caso bilanciare la qualità del comportamento complessivo del futuro dipendente con il diritto che, in caso contrario, gli verrebbe negato. Pertanto, in relazione ad un determinato comportamento presuntivamente ostativo all'assunzione del ruolo, deve considerare:

(a) la reale consistenza della condotta;

(b) l'occasionalità della condotta e, quindi, anche l'eventuale reiterazione della condotta;

(c) la complessiva personalità del candidato oltre che l'età del candidato al momento in cui il fatto si è verificato.

Nel caso in esame, sussistevano tutti i presupposti onde superare la condizione di esclusione dal concorso in oggetto a seguito di adeguata istruttoria. Come è emerso nei fatti susesposti, correttamente ricostruiti, la condotta dell'odierno ricorrente può determinarsi in senso opposto a quanto erroneamente sostenuto nel provvedimento di parte resistente. In particolare, se è vero che la valutazione dell'Amministrazione in questi casi è orientata a confermare, in termini probabilistici, la circostanza che il candidato potrà svolgere le sue future mansioni in modo conforme ai principi di correttezza e senso civico, è evidente che, secondo quanto riportato nella stessa sentenza della Corte di Appello di Messina, nella relazione della Cooperativa ove ha svolto i lavori di p.u., dall'incensuratezza del ricorrente, dalla lieve entità del tasso alcolemico rilevato, dalla condotta irreprensibile successivamente al 2015 tenuta, non si può che confermare il senso morale e di responsabilità dell'odierno ricorrente.

Inoltre, la situazione in cui si è venuto a trovare il sig. Eduardo Valerio occorsa nel maggio del 2015, rappresentava un unicum nella sua condotta (trattandosi di giovane, fino ad allora, assolutamente incensurato), frutto, peraltro, di una lieve ingenuità. Infatti, sia prima dell'episodio contestato, sia in seguito allo stesso, il ricorrente ha sempre assunto una condotta meritevole di apprezzamento per la responsabilità anche per l'impegno personale e

nel sociale. Un percorso di crescita estremamente positivo avvalorato, peraltro, anche dall'assunzione a tempo indeterminato in una partecipata della P.A. con mansione di autista. La personalità e la condotta complessiva del concorrente, prima e dopo l'episodio in questione, è stata totalmente (illegittimamente) obliterata e tenuta in non cale dall'amministrazione. Un comportamento sempre corretto e responsabile senza altri precedenti acclarato, da ultimo, anche dallo stesso provvedimento di estinzione.

Pertanto, è palese che tutti detti fattori non sono stati presi in esame dall'amministrazione resistente che al fine di istruire correttamente la vicenda in questione, avrebbe potuto ad esempio: acquisire gli atti del giudizio, richiedere eventuali osservazioni ex art.10 L. 241/90 da parte del anche in attuazione dei principi di leale collaborazione e buona fede di cui all'art. 1 della citata legge ed in ossequio agli artt. 3,4 e 97 della Costituzione; eventualmente avrebbe potuto richiedere semplicemente alla locale stazione dei Carabinieri, apposita informativa da tener conto al fine di rendere un giudizio complessivo sulla personalità dell'interessato. Nulla di tutto ciò è accaduto.

Di talché, anche sotto questo diverso punto di vista, l'episodio richiamato nel provvedimento di esclusione, peraltro unico ed isolato, nonché risalente nel tempo, ove pure censurabile per l'ingenuità commessa, non appare rivestire *ex se* - in assenza di ulteriori valutazioni - valenza tale da giustificare il giudizio di inidoneità del ricorrente, sotto il profilo comportamentale e morale, ad esercitare i compiti di cui al bando di concorso (cfr. **T.A.R. Lazio sez. II, n.131/2021**).

In definitiva, alla stregua dei rilievi che precedono, non può revocarsi in dubbio che l'esclusione sia inficiata da una insufficiente valutazione e motivazione, avendo del tutto obliterato gli elementi innanzi evidenziati, idonei, complessivamente considerati, a svalutare il rilievo negativo del singolo episodio di vita, da confinare come una ingenuità giovanile. Né, come dimostrato, risulta che vi sia stata alcuna reiterazione della isolata condotta sanzionata nei sensi illustrati (cfr. **Consiglio di Stato sez. IV, n.6735/2018**).

In conclusione, il provvedimento è frutto di eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, pregiudicando la posizione del ricorrente sulla base di una valutazione automatica e non proporzionata alla reale entità dei fatti.

Nel caso in esame, il Ministero, errando, non ha valutato nulla e, anzi, ha gravemente omesso di avviare un minimo di istruttoria volta ad accertare su quali

fatti si è fondata l'irrogazione della sanzione penale, comunque, di entità esigua e estinta.

Il tenore letterale del provvedimento dimostra chiaramente come, nella fattispecie, l'Amministrazione abbia utilizzato una motivazione standard, senza dar conto minimamente dell'effettiva incidenza di circostanze concrete relative alla ricorrente ai fini della valutazione del requisito di moralità necessario per lo svolgimento delle funzioni di conducente di automezzi. Invero, inesistenti.

E 'evidente, dunque, che il provvedimento adottato è illegittimo ed arbitrario perché manca totalmente di motivazione ed assolutamente irragionevole perché l'esclusione dalla selezione è, certamente, sproporzionata per l'esigua entità dei fatti e della relativa pena.

Sul fondamentale punto giova richiamare alcune pronunce dei giudici amministrativi:

- *“Ai sensi dell'art. 26, l. 1 febbraio 1989 n. 53 l'Amministrazione è dotata di un'ampia discrezionalità nella valutazione delle qualità morali e di condotta dell'arruolato nel Corpo di polizia ma ciò non toglie, tuttavia, che il provvedimento di esclusione dello stesso debba essere motivato in modo congruo con riferimento sia ai dati di fatto non controversi e rilevanti, sia alle ragioni specifiche per cui il comportamento ascritto al soggetto in questione si reputa che incida negativamente sullo svolgimento dei compiti d'istituto; tale motivazione, espressione di discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione, resta pur sempre sindacabile dal giudice amministrativo sotto i profili della manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto”* (T.A.R. Piemonte sez. I - Torino, 07/03/2014, n. 411);

- *“L'esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato (ove risultante vincitore del concorso) dovrà svolgere, essendo confacente ad un corretto uso discrezionale procedere a valutazioni del genere. A fronte della discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta incensurabile, il sindacato del giudice amministrativo deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà, e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta.”* (T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 10 marzo 2015, n. 3954);

- *“l'esclusione dal concorso per uditore giudiziario per effetto del giudizio negativo circa la “moralità e condotta incensurabili” deve essere basato su fatti concreti ed esternare significativamente la relativa motivazione, facendo emergere cioè l'iter logico*

giuridico compiuto dall'amministrazione per giungere al grave provvedimento" (Consiglio di Stato, 27 dicembre 2011, n. 6417).

Nel caso in esame, è fuori di dubbio che il provvedimento espulsivo dalla selezione e gravemente lesivo del diritto del sig. Eduardo ad essere assunto, posto che sulla base della graduatoria provvisoria già disposta dalla stessa Amministrazione (12.11.25) lo stesso aveva necessariamente ottenuto una posizione utile ai fini dell'assunzione acquisendone il relativo diritto.

Il quadro normativo e giurisprudenziale così tracciato consente, nella fattispecie in esame, di escludere la legittimità dell'esclusione dall'assunzione del ricorrente per difetto di adeguata motivazione.

Non solo.

L'Amministrazione ha totalmente ommesso l'istruttoria del caso, giacché se così fosse stato, avrebbe dovuto valutare intanto il lungo decorso del tempo dei fatti contestati al ricorrente (2015), la non gravità della violazione a suo tempo contestata, l'unicità dell'episodio, l'assenza di ulteriori condotte di reato, la totale riabilitazione dello stesso e la sua personalità!

Si sarebbe insomma avveduta che il fatto contestato era un fatto episodico ed isolato, lontano da qualsivoglia connotazione delinquenziale.

Si consideri quanto sopra già evidenziato, lo stesso ricorrente dal 13 Marzo 2018, è occupato presso l'azienda ATV – Azienda Trasporti Verona s.p.a., società partecipata dal comune di Verona, con mansione di Operatore di Esercizio (autista Bus), e viene sottoposto a periodici visite mediche di controllo, alcol test, drug test, etc.

È evidente quindi che, se l'amministrazione avesse effettivamente e non meccanicamente valutato la posizione del ricorrente, la stessa avrebbe riscontrato la sussistenza di tutti i requisiti morali per l'assunzione nonostante il reato comunque estinto.

Ma di tal valutazione non vi è traccia nel provvedimento impugnato che si riporta acriticamente e meccanicamente ad un reato lontano nel tempo per di più dichiarato estinto.

Ne vale obiettare con l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nella valutazione dei requisiti morali per l'assunzione.

Se, infatti, è incontestabile che simili provvedimenti siano rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione, è altrettanto pacifico che tale discrezionalità non deve trasmodare in puro arbitrio; sicché l'esercizio del potere discrezionale è

comunque soggetto a dei limiti 'interni' o 'impliciti' (in quanto connessi alla natura stessa del potere esercitato ovvero a principi generali di logica, imparzialità e ragionevolezza), la cui osservanza deve emergere chiaramente dalla motivazione dell'atto.

Nel caso in esame, il nesso di causalità tra il comportamento accertato (infrazione di moderata entità del codice della strada, unicità dell'episodio, il lungo tempo trascorso, estinzione del reato) e il difetto dei requisiti di moralità è rimasto del tutto indimostrato, di talché il provvedimento impugnato si è risolto in un'applicazione 'meccanica' (e dunque arbitraria) di una sanzione prevista dal Bando.

Da qui la denunciata carenza e irragionevole motivazione dei provvedimenti impugnati *“in ordine al rapporto di causalità tra il fatto commesso e la determinazione adottata”*.

A fronte di dette lacune nel percorso motivazionale si rileva che, in atti, emergono elementi in fatto afferenti la persona dell'aspirante o comunque relativi a rapporti che si riverberano sulla sua persona di segno favorevole al ricorrente quali la risalenza nel tempo della condotta ritenuta ostativa, l'estinzione del reato, e l'assenza, nel post factum, di ulteriori condotte negative tali da connotare la richiamata condotta come occasionale ed episodica.

Alla luce del quadro normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza secondo cui il giudizio relativo alle qualità morali deve essere compiuto con specifico riferimento alla fattispecie concreta, secondo criteri evidenziati tramite espressa motivazione non vi è chi non veda l'abnormità del provvedimento

In tale senso l'orientamento giurisprudenziale del medesimo Tar adito: *“L'esclusione dal concorso per assenza dei requisiti morali e di condotta non può, difatti, legittimamente poggiare su una mera equazione, riferita alla presenza di condotte suscettibili di riprovazione morale e contrarie ad un modello comportamentale corretto, venendo in tal modo abdicata la funzione propria del potere valutativo discrezionale attribuito all'Amministrazione in materia, il cui esercizio va indirizzato al caso concreto, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti e alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere, con puntuale ed espressa indicazione delle ragioni della rilevanza di tali elementi”* (sent. n. 12391 del 03/11/2015;)

“Ed ancora il Collegio ritiene che - tenuto conto della giovane età del ricorrente al momento del fatto contestato (19 anni) - anche in questo caso l'Amministrazione avrebbe dovuto “contestualizzare” l'episodio della guida in stato di ubriachezza e valutare, oltre alle caratteristiche oggettive del fatto addebitato, anche la personalità del giovane, quale si

è evoluta successivamente. Invece l'Amministrazione non ha preso in considerazione il comportamento tenuto dal ricorrente nel periodo successivo al fatto contestato" (sent. n. 9876 del 20/07/2015; in quel caso il tasso alcolemico riscontrato era pari a 0,85 g/l.)

La medesima decisione richiama la precedente n. 10598 del 09/12/2013 poiché anche in quest'ultima si era sottolineata la necessità di effettuare una valutazione contestualizzata e globale del comportamento mantenuto dal candidato). A conclusioni non dissimili è giunta anche la decisione, resa sempre dalla Sezione Seconda dal T.A.R. capitolino, n. 1455 del 11/02/2013.

Del resto anche la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su vicende (se pure diverse) sempre relative all'art 186, cod strada, ha dato positivo e dirimente apprezzamento all'efficacia estintiva dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità (corte costituzionale sentenza 179/20).

Va quindi disposta, previa misura cautelare ritenuta opportuna la rimodulazione della graduatoria, l'assegnazione al ricorrente della sede di servizio e la stipula del contratto di lavoro. Con ogni conseguenza sui contratti in itinere.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.7 E SS DELLA LEGGE N.241 DEL 1990 PER OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Si osserva che il ricorrente non ha avuto modo di partecipare al procedimento e di dedurre e allegare tutto quanto sin qui evidenziato, in quanto l'esclusione è stata disposta in modo automatico, in carenza di contraddittorio procedimentale ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Ciò rende evidente la totale assenza di istruttoria e, dunque, l'illegittimità del provvedimento assunto in chiara violazione anche del principio del giusto procedimento. Infatti, con l'approvazione della legge n. 241/1990, l'istituto della partecipazione è stato esteso alla generalità dei procedimenti amministrativi, introducendosi in tal modo il principio del giusto procedimento, in forza del quale la definizione del pubblico interesse deve avvenire (anche) attraverso il contraddittorio con i portatori dei contrapposti interessi coinvolti dall'esercizio del potere pubblico.

Il procedimento amministrativo, quindi, deve tendere ad evidenziare ed organizzare i vari interessi rilevanti ai fini dell'esercizio della funzione affidata alla

p.a., perché questa possa perseguire l'interesse pubblico primario attraverso il contemperamento con gli altri interessi in gioco, pubblici e privati: l'apporto dei soggetti interessati, infatti, consentirà all'Amministrazione procedente di acquisire, prima della decisione finale, tutte le informazioni necessarie e la conoscenza di tutti gli interessi coinvolti. Nella partecipazione, infatti, si possono ravvisare due finalità diverse: da un lato, una funzione di tutela della propria posizione giuridica soggettiva (la c.d. partecipazione difensiva), che, in un'ottica garantista, è volta a consentire al cittadino di far valere le proprie ragioni, a procedimento ancora in corso; dall'altro, invece, una funzione più prettamente collaborativa (anche definita partecipazione in senso stretto), dato che, attraverso le osservazioni e le informazioni fornite dal soggetto privato, l'amministrazione può meglio conoscere ogni elemento utile per la più idonea valutazione del caso concreto. Ciò evidentemente mancava nel caso che ci occupa.

La condotta delle Amministrazioni convenute è aggravata dal fatto di non avere permesso al sig. Eduardo di rendersi parte attiva del procedimento, quale diretto interessato.

Come già rappresentato e documentato in punto di fatto, il sig. Eduardo, per il tramite dello scrivente procuratore (doc. 20), ha richiesto apposita revisione in autotutela del provvedimento emesso, fornendo puntuali chiarimenti alle Pubbliche Amministrazioni residenti.

Giova evidenziare e ribadire che una volta che il ricorrente era posizionato in graduatoria a fine utile per l'assunzione, lo stesso non ha avuto notizia alcuna dell'avvio di un ulteriore procedimento celebrato ai suoi danni ai fini dell'esclusione dalla selezione.

Con nota m-dg Dog 28/11/2025 0236037U il Dipartimento in epigrafe del 28.11.25, dopo si ritiene aver comunicato al Ministero l'esistenza della sentenza di condanna a carico del ricorrente, ha disposto la sua esclusione riavviando, così, il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione alla selezione ma ha gravemente omesso di darne notizia al diretto interessato.

Parimenti, le Amministrazioni si sono limitate ad adottare sbrigativamente il provvedimento espulsivo, omettendo, gravemente ed arbitrariamente di comunicare al sig. Eduardo l'avvio del procedimento di esclusione e/o un minimo di chiarimenti. Tanto, senza neanche accertare i fatti per i quali era stata irrogato il provvedimento e quindi senza effettuare alcuna verifica sull'entità del reato.

A tale stregua, risulta che la condotta omissiva delle Amministrazioni convenute ha gravemente ed illegittimamente precluso al ricorrente la possibilità di intervenire nel procedimento per potere documentare i fatti, anche estintivi, del reato, certamente, irrilevanti ai fini del giudizio sull'incensurabilità e moralità strumentale all'assunzione

Trattandosi di un procedimento che si è concluso con provvedimento gravemente lesivo del diritto all'assunzione, maturato dal ricorrente con la pubblicazione della graduatoria in cui era inserito in posizione utile per l'assunzione, la P.A. ha gravemente violato l'obbligo di coinvolgere il ricorrente nel procedimento per consentirgli di tutelare, legittimamente, la posizione soggettiva già acquisita. Ciò, in palese violazione dell'art.7 e ss della legge n.241 del 1990 che obbliga l'amministrazione a garantire la partecipazione dei destinatari del procedimento finalizzato a concludersi con un provvedimento che impone degli effetti giuridici nella sfera giuridica propria del destinatario. Nel caso in esame, peraltro, si è in presenza di effetti giuridici gravemente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, cui sarebbe precluso l'accesso al posto di lavoro.

Peraltro, fondamentale aspetto, la partecipazione al procedimento del sig. Eduardo avrebbe consentito allo stesso di produrre la documentazione relativa al procedimento penale e dimostrare così, la sua sicura moralità e incensurabilità.

Preclusa detta possibilità al diretto interessato, l'Amministrazione ha, arbitrariamente e frettolosamente, adottato il provvedimento espulsivo dalla selezione.

Ne segue, che il provvedimento contestato è illegittimo ed arbitrario anche perché adottato in violazione degli artt 7 e ss della legge n.241 del 1990 oltre che carente di motivazione e se ne chiede l'immediata disapplicazione.

ISTANZA CAUTELARE EX ART 55 CPA DA RENDERSI ANCHE EX ART 56 CPA

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati. Nelle more della decisione è necessaria una misura cautelare che consenta la riammissione in graduatoria dell'interessato, l'assegnazione allo stesso della sede di lavoro e la stipula del contratto, **chiedendosi che l'Ecc.mo T.A.R. Adito Voglia, in via provvisoria e urgente, e comunque all'esito della camera di consiglio, sospendere l'efficacia degli atti impugnati.**

Nel caso di specie, difatti, sussistono sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus boni iuris si richiamano gli argomenti sopra trattati. Indiscutibile è, poi, la sussistenza del periculum in mora, dal momento che, ove non venisse sospesa l'esecutività degli atti impugnati, nelle more del giudizio verrebbe data esecuzione alla graduatoria di merito per scorrimento definitiva del predetto concorso del 12.12.25 (**doc.3**).

Ciò determinerebbe gravissimi pregiudizi sia all'interesse del ricorrente, che rischierebbe di vedere definitivamente compromessa la propria posizione giuridica anche in caso di accoglimento del ricorso, sia, volendo operare le dovuta comparazione, allo stesso interesse pubblico al regolare andamento della Pubblica Amministrazione, che si vedrebbe costretta – nell'auspicata ipotesi di accoglimento del presente ricorso – a rivedere le assunzioni disposte nelle more del giudizio di merito. È evidente che, in attesa dell'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, si ravvisi la necessità di sospendere l'esecutività delle ridette delibere e dei loro allegati, in quanto, in caso contrario, la graduatoria definitiva verrebbe portata a esecuzione.

L'urgenza del riconoscimento al ricorrente del provvedimento richiesto deriva dal fatto che i tempi di un giudizio ordinario collidrebbero con l'interesse del sig. Eduardo di vedersi riconosciuto il diritto alla nomina in ruolo di conducente di autoveicoli, quale 829° in graduatoria, a fronte degli atti e provvedimenti che le Amministrazioni in epigrafe hanno adottato in spregio alle norme sopra richiamate ed in danno al ricorrente.

Ove si consideri che il Ministero con il provvedimento sopra riportato ha già disposto oltre che l'esclusione del ricorrente dalle sedi, anche il conseguente scorrimento della graduatoria dei candidati collocati in posizione successiva: allora, il chiesto provvedimento cautelare è, certamente, necessario per evitare il verificarsi di situazioni irreversibili e non suscettibili di ristoro per equivalente.

Il danno grave e irreparabile per il ricorrente è evidente. Si è detto infatti che lo stesso non figurava già più nella graduatoria del 28.11.2025 e che in data 12.12.2025 è stata pubblicata graduatoria per scorrimento e, successivamente sono state assegnate le sedi in favore di altri concorrenti e stipulati contatti di lavoro (termine indicato dalla P.A. 15.12.2025,

Elenco degli assegnatari e sede assegnata - fino al 7 gennaio 2026

La data di immissione in servizio è fissata per il 15 dicembre 2025.

).

È necessaria una misura urgente che assicuri le ragioni del ricorrente nell'attesa della decisione di merito.

Al danno, di cui sopra, è possibile porre rimedio anche con ordinanza propulsiva il riesame del provvedimento di esclusione con riferimento alla valutazione del requisito di

cui all'art. 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e e di cui all'art. 2, n.3 del bando di concorso.

Da qui la richiesta in via cautelare che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito Voglia disporre, ex art. 56 c.p.a. ovvero, in subordine, ex art. 55 c.p.a., la misura cautelare provvisoria volta a consentire l'immediata sospensione degli atti gravati.

ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA E COMPLETA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Si evidenzia che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ad altri controinteressati che potrebbero essere scavalcati nella graduatoria di merito.

Come sopra evidenziato, l'interessato ha fatto istanza di accesso agli atti (doc.8)per conoscere i dati anagrafici e di residenza dei concorrenti che verrebbero direttamente pregiudicati in caso di accoglimento del ricorso, e in specie dei concorrenti, collocatisi – nella graduatoria provvisoria di merito del 12.11.2025, come aggiornata e rettificata nella graduatoria definitiva- alle posizioni successive a quella del ricorrente e, tra di essi, in specie coloro che sono stati assegnati in una delle sedi prescelte dal ricorrente (v. supra).

Tuttavia, nessun riscontro perveniva, sicchè il ricorso è stato notificato a due concorrenti vincitori i cui dati di residenza è stato possibile attingere da parte di questa Difesa e con i mezzi a disposizione e tramite ricerche on-line, ai dati anagrafici e di residenza classificatisi – come da graduatoria di merito dei vincitori del 12.12.2025 – rispettivamente al posto 832 e 985 e quindi successivamente al ricorrente!

(doc. 7, che però, potrebbero non essere in alcun modo pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso.

A tale particolare circostanza, si aggiunga anche che le censure contenute nel presente atto interessano in ogni caso tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale approvata con la determinazione dirigenziale impugnata. Sicchè la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli. E In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante **pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per**

parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza o domicili digitali. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Ebbene, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la normativa consente, allorchè la notificazione nei modi ordinari sia impossibile o difficile, la notifica per pubblici proclami (si richiamano i numerosi precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale dell'Amministrazione resistente).

Infine, si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, al fine di poter effettuare l'eventuale costituzione in giudizio

Pertanto, si formula istanza affinché l'adito Tribunale, in persona del S.E. Presidente, Voglia autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente o mediante altre forme e modalità che codesto Ecc.mo Tar Vorrà indicare.

Inoltre, si chiede di voler, ai sensi dell'art. 63 C.P.A., ordinare alle Amministrazioni resistenti di voler comunicare i nominativi e i dati anagrafici e di residenza degli eventuali ulteriori controinteressati e, comunque, dei seguenti soggetti:

POS. GRADUATORIA	NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	SEDE	UFFICIO
910	Luca	DI VONA	03/08/1983	BRESCIA	TRIBUNALE PER I MINORENNI
926	Giovanni	LOMBARDO	03/12/1982	BRESCIA	PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE
937	Alessandro	GUERRERA	28/10/1998	BRESCIA	PROCURA GENERALE
965	Nicola Maria	MOGAVERO	17/08/1993	BRESCIA	PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE PER I MINORENNI
966	Vittorio	BRUNO	13/11/1978	BRESCIA	TRIBUNALE
969	Aniello	GIAQUINTO	18/07/1986	BRESCIA	CORTE D'APPELLO
985	Letterio	SCARFÌ	30/04/1968	BRESCIA	TRIBUNALE
1000	Ivano	CALDARONI	07/08/1969	BRESCIA	PROCURA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE

Come evidenziato per la sede di Verona, inizialmente capiente rispetto ai posti a concorso, si scopriva 1 posto, risultante attualmente ancora vacante. Si rammenta che Verona veniva scelta dal ricorrente come prima sede, sicchè in caso di auspicato accoglimento del presente ricorso, risultando vacante un posto, nessun altro candidato vincitore – in ipotesi collocatosi successivamente al ricorrente – risulterebbe pregiudicato e, quindi, sarebbe da considerare controinteressato! Di contro, per come si dirà, dei nn. 12 posti assegnati a Bre-

scia (quinta sede scelta dal ricorrente), ben otto dei vincitori ivi assegnati risultavano posti in graduatoria successivamente al ricorrente!

L'art. 63, comma 2, c.p.a. consente al giudice amministrativo di ordinare, anche a terzi, l'esibizione in giudizio di documenti e di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli artt. 210 e seguenti del codice di procedura civile.

Nel caso di specie sussistono, tutti i presupposti per ordinare l'esibizione di quanto sopra richiesto, trattandosi di elementi non diversamente acquisibili dal ricorrente, il quale ha tempestivamente formulato istanza di accesso, ancora non esitata.

Il tutto anche con ordinanza propulsiva la rinnovazione della valutazione, oggetto del provvedimento impugnato, della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 2, lett. 3, del bando di concorso da parte dell'amministrazione resistente.

§§§

Alla luce di quanto sopra esposto, il sig. Eduardo Valerio, come sopra rappresentato e difeso,

Voglia S.E. IL PRESIDENTE

Preliminarmente *concedere* l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Ministero della Giustizia

E

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

1) in via preliminare, *accogliere*, anche ex art. 56 c.p.a., e comunque all'esito della camera di consiglio, la domanda di sospensione di tutti gli atti, provvedimenti e avvisi meglio sopra indicati, per l'effetto *ordinando* la riammissione del ricorrente nella graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di mezzi a motore per trasporto di persone o cose, col punteggio finale di 50 ovvero nella posizione 829 della predetta graduatoria; il tutto anche ove occorrer possa *con ordinanza propulsiva la* rinnovazione della valutazione, oggetto del provvedimento impugnato, **della valutazione, oggetto del provvedimento impugnato, della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165**

e dell'art. 2, lett. 3, **del bando di concorso da parte dell'amministrazione resistente;**

2) nel merito, *accogliere* il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, ivi compreso, ove occorra, l'art. 2, lett. 3 del bando di concorso, sia nella parte in cui ha inserito fra i requisiti di ammissione alla selezione il possesso dei requisiti riconducibili alla "condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 per i motivi indicati al § I della narrativa, sia ove detta disposizione della lex specialis si dovesse interpretare nel senso attribuitogli dall'amministrazione precedente ovvero nel senso che un unico isolato e risalente episodio di guida in stato di ebbrezza, a fronte dell'irreprensibile comportamento tenuto dal ricorrente successivamente a tale episodio, sia sufficiente a decretare un giudizio di carenza della condotta incensurabile tali da giustificare l'esclusione dalle graduatorie;

3) per l'effetto, e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito in graduatoria, con ogni statuizione consequenziale, con condanna in forma specifica, ex art. 30 co. 2 c.p.a., dell'Amministrazione resistente, alla rettifica all'esclusione del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente presa di servizio, stipula del contratto di lavoro e assegnazione della sede disponibile, nell'ordine di preferenza tra quelle prescelte, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del suddetto contratto di lavoro stipulato, a far data dal provvedimento di immissione e in assunzione in servizio dei vincitori (15.12.2025) , con interessi e rivalutazione come per legge;

4) ai sensi dell'art. 63 c.p.a., ordinare alle Amministrazioni resistenti la comunicazione dei dati anagrafici e di residenza di eventuali ulteriori controinteressati al presente ricorso, rispetto ai soggetti cui già viene notificato il presente atto (sig. Cento Giacomo e sig. Scarfi Letterio).

Con condanna delle controparti al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Con espressa riserva di motivi aggiunti e di ulteriore produzione documentale.

In produzione: atti e documenti come indicati con separato indice congiunto al presente atto.

Messina, 22 gennaio 2026

(Avv. Cristina Bisignano)

A fini fiscali, il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5 della n. 488/99, che la presente causa è soggetta a contributo unificato fisso, pari ad €. 325,00 per versamento di cui si allega ricevuta.

(Avv. Cristina Bisignano)

INDICE ALLEGATI RICORSO TAR – VALERIO EDUARDO

1. nota m-dg Dog 28/11/2025 0236037U
- 1bis p.e.c. trasmissione nota
2. graduatoria del 28.11.2025
3. provvedimento del 28.11.2025
4. graduatoria dei nn. 916 Vincitori
5. graduatoria per scorrimento definitiva del 12.12.25
6. elenco sedi residue del 12.12.2025
7. bando di concorso
8. istanza accesso agli atti
9. esito valutazione titoli sig. Eduardo
10. mail del 17.06.2025
11. graduatoria del 12.11.2025
12. mail del 21.12.2025
13. scelta sedi del 24.11.2025
14. Sentenza corte di appello di Messina del 22.1.2018
15. Ordinanza Corte di Appello di Messina del 12.12.2019
16. Istanza di revisione
17. Contratto a tempo indeterminato Eduardo Valerio
18. Casellario giudiziario
19. Ultimo referto idoneità mansione
20. Rinnovi patente
21. Relazione lavori p.u.

Avv. Cristina Bisignano